



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto

Locazione uso diverso

Raffaele Frasca	- Presidente -	
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	R.G.N. 25181/2024
Marco Rossetti	- Consigliere -	
Paolo Spaziani	- Consigliere -	Cron.
Salvatore Saija	- Consigliere -	UP - 15/04/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25181/2024 R.G. proposto da
Agenzia del demanio, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale
dello Stato, domiciliata digitalmente *ex lege*;

– *ricorrente* –

contro

Investire SGR S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti
, domiciliata digitalmente *ex lege*;
– *controricorrente* –
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 1640/2024,
depositata il 4 luglio 2024.



Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2026 dal Consigliere Emilio Iannello.
udito l'Avvocato dello Stato ;
udito l'Avvocato ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto Cisterna, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con contratto del 29 dicembre 2004 il fondo immobiliare FIP poi divenuto FIP Moscovia, concesse in locazione all'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, il complesso immobiliare sito in Milano, , noto come " , per una durata originaria di anni nove, rinnovabile di diritto per ulteriori nove anni e, quindi, per ulteriori sei anni, salvo disdetta da comunicarsi almeno dodici mesi prima della scadenza finale.

L'immobile, destinato sin dall'origine ad uso governativo, venne assegnato in uso, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, a diverse amministrazioni statali, tra le quali, in posizione preminente, l'Agenzia delle Entrate (Direzione regionale Lombardia, Direzione provinciale di Milano, uffici catastali), nonché altri uffici ministeriali.

Con comunicazione del 26 giugno 2020, la società di gestione del fondo locatore, Investire SGR S.p.A., comunicò disdetta, individuando la scadenza definitiva del rapporto nella data del 28 dicembre 2022.

In prossimità di tale data, la locatrice intimò all'Agenzia del Demanio licenza per finita locazione, contestualmente citandola per la convalida davanti al Tribunale di Milano.

L'Agenzia del Demanio vi si oppose, senza contestare l'avvenuta disdetta del contratto, ma deducendo, quale fatto impeditivo del rilascio, la disciplina speciale di cui all'art. 4, commi 2-*sexies* e 2-*septies*, del d.l. n. 351 del 2001, come introdotti dall'art. 69, comma



1, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella l. 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente modificati dall'art. 10, comma 2-*bis*, lett. b), del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella l. 25 febbraio 2022, n. 15.

Secondo la prospettazione dell'Agenzia, detta normativa, emanata *«al fine di assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare»*, avrebbe introdotto: a) una facoltà dell'Agenzia del Demanio di prorogare o rinnovare i contratti o di stipularne di nuovi (comma 2-*sexies*); b) una peculiare figura di "occupazione precaria", disciplinata dal comma 2-*septies*, la quale – in presenza di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici per mancanza di alternative allocative e per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla cessazione del contratto – determinerebbe la legittima permanenza negli immobili e, correlativamente, l'inibizione del rilascio a semplice domanda del locatore, a fronte dell'obbligo per l'Agenzia di corrispondere un'indennità pari al canone in luogo delle penali contrattuali.

L'Agenzia allegò, a sostegno di tale tesi, l'impossibilità o estrema difficoltà di reperire, nel termine, immobili alternativi idonei ad ospitare i servizi ivi insediati, deducendo di trovarsi proprio nella situazione descritta dal comma 2-*septies* e sostenendo, quindi, l'esistenza di un diritto a permanere nell'immobile fino al 29 dicembre 2026, con corresponsione dell'indennità di occupazione precaria.

2. Transitato il procedimento nella fase a cognizione piena, a conclusione della stessa il Tribunale pronunciò sentenza n. 7996 del 2023 con la quale dichiarò cessato, alla data del 28 dicembre 2022, il contratto di locazione *inter partes* e condannò l'Agenzia del Demanio al rilascio degli immobili entro il 28 dicembre 2023, compensando le spese di lite.

Ritenne infatti che: a) il comma 2-*sexies* dell'art. 4 del d.l. n. 351



del 2001 avesse solo attribuito all'Agenzia del Demanio la facoltà di prorogare o rinnovare i contratti in scadenza o di stipularne di nuovi, facoltà rimasta inoperante, sia per la mancata tempestiva adozione dei decreti ministeriali previsti, sia per la mancata attivazione dell'Agenzia stessa; b) il comma 2-*septies* si limitasse a disciplinare le conseguenze patrimoniali dell'eventuale permanenza dell'amministrazione negli immobili dopo la cessazione del contratto, prevedendo, per un periodo massimo di quarantotto mesi, un'indennità di occupazione precaria pari al canone *pro tempore* vigente, senza applicazione delle penali contrattuali, salva la prova del maggior danno, senza incidere sulla durata del rapporto e senza introdurre un diritto di permanenza idoneo a paralizzare l'azione di rilascio.

3. Pronunciando sul gravame interposto dall'Agenzia del Demanio, la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1640 del 2024, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all'immobile di via _____ per intervenuta rinuncia alla disdetta accettata dall'Agenzia e, quanto all'immobile di via _____, ha rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado e condannando l'appellante alle spese del grado.

Conformemente al primo giudice la Corte territoriale ha escluso che dalla norma emergenziale potesse desumersi una condizione ostativa al rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto, rilevando che il legislatore non ha introdotto alcuna proroga legale del rapporto né alcuna sospensione delle azioni di rilascio, ma ha solo regolato le conseguenze patrimoniali dell'eventuale permanenza *sine titulo* delle amministrazioni utilizzatrici.

4. Avverso tale decisione l'Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Si è costituita con controricorso la società Investire SGR, n.q. di società di gestione del fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso riservato denominato "FIP Moscova", chiedendo il rigetto del ricorso e, in via subordinata, la



rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità prospettate ove si accedesse all'interpretazione dell'Agenzia.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia del Demanio denuncia *«violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 2-septies, del DL 25 settembre 2001, n. 351, conv. con mod. in L. 23 novembre 2001, n. 410, in combinato disposto con l'art. 69, comma 1, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, e, successivamente, modificato dall'art. 10, comma 2-bis, lett. b), D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nonché con l'art. 1, comma 1-bis, della L. 7.8.1990, n. 241, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.»*

La ricorrente sostiene che, dalle norme evocate, dovrebbe ricavarsi la *regula iuris* secondo cui, qualora, alla scadenza del contratto di locazione di un immobile appartenente ad un fondo ex art. 4 d.l. n. 351 del 2001, la pubblica amministrazione utilizzatrice continui ad occupare l'immobile per mancanza di alternative allocative, rimane impedito il rilascio dell'immobile finché permangano tali condizioni di fatto e comunque non oltre il 48° mese dalla scadenza della locazione, anziché la *«diversa e inesistente norma concretamente applicata dal giudice d'appello»*, per la quale mancanza di alternative e permanenza non costituiscono condizione ostativa al rilascio dell'immobile alla scadenza.

Secondo l'Agenzia, l'interpretazione letterale, teleologica e sistematica del comma 2-septies condurrebbe a ritenere che il legislatore emergenziale, nel prevedere che, in caso di mancata sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici "in mancanza di alternative" negli immobili per i quali si verifichi lo scioglimento o la cessazione del



contratto, «è dovuta un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente», abbia inteso non solo disciplinare le conseguenze patrimoniali di tale permanenza, ma anche riconoscere in capo alle amministrazioni un diritto a mantenerla, seppure non in base al rapporto locativo ormai incontestatamente cessato, per un periodo massimo di quarantotto mesi, con correlativa inibizione del rilascio, al fine di assicurare la continuità operativa e il buon andamento dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 97 Cost. e dell'art. 1, comma 1-*bis*, l. n. 241 del 1990.

2. Tale tesi censoria è destituita di fondamento.

Essa muove dal presupposto erroneo secondo cui la disciplina emergenziale introdotta dall'art. 69 del d.l. n. 104 del 2020 avrebbe attribuito *ex lege* alle amministrazioni utilizzatrici un diritto di permanenza negli immobili oggetto del cessato rapporto locativo per un periodo massimo di quarantotto mesi oltre la scadenza contrattuale, condizionato unicamente alla dimostrata mancanza di alternative allocative.

L'analisi testuale e sistematica dei commi 2-*sexies* e 2-*septies* dell'art. 4 d.l. n. 351 del 2001, nella formulazione vigente *ratione temporis*, conduce, in linea con quanto affermato dalla Corte d'appello e condiviso dal Procuratore Generale, ad una diversa conclusione: tali disposizioni delineano due piani distinti di intervento, nessuno dei quali contempla una proroga legale della durata del contratto di locazione, né una condizione ostativa al rilascio azionabile in giudizio.

2.1. Il comma 2-*sexies* prevede infatti che, «con riferimento ai contratti di locazione di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze», da adottarsi entro un termine predeterminato, cui si demanda di disciplinare la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, i canoni di locazione, gli eventuali oneri, penali e



maggiorazioni per ritardata restituzione e le altre condizioni contrattuali.

Tale disposizione presuppone: a) l’emanazione dei decreti ministeriali di attuazione; b) l’esercizio, da parte dell’Agenzia del Demanio, di una facoltà di natura negoziale (proroga, rinnovo o stipula di nuovi contratti) nell’ambito di un rapporto governato dal diritto privato, come confermato dall’art. 1, comma 1-*bis*, l. n. 241 del 1990 e dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui la pubblica amministrazione che stipula contratti di locazione per l’espletamento della propria attività istituzionale agisce *iure privatorum* (v. da ultimo Cass. Sez. U. 28/12/2024, n. 34751).

Nel caso in esame è pacifico che: i decreti ministeriali previsti non sono stati adottati nei termini originariamente fissati; l’unico decreto successivamente emanato riguarda la disciplina dei nuovi contratti e non anche la proroga o il rinnovo di quelli in corso; l’Agenzia del Demanio non ha, in concreto, attivato la facoltà di chiedere il rinnovo o la proroga del contratto oggetto di causa.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello ha ritenuto cessato, al 28 dicembre 2022, il contratto di locazione ritualmente disdettato, escludendo che il comma 2-*sexies* potesse fungere da fonte di una proroga unilaterale di diritto.

2.2. Diverso è il piano sul quale opera il comma 2-*septies*, il quale assume, per definizione, che i contratti di cui al comma 2-*sexies* non siano stati sottoscritti e che, nonostante ciò, le amministrazioni utilizzatrici permangano, in mancanza di alternative, negli immobili per i quali si verifichi lo scioglimento o la cessazione della locazione.

In tale evenienza, la norma dispone che «è dovuta un’indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore», e che «le disposizioni di cui al presente comma si inseriscono



automaticamente nei predetti contratti di locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente, e hanno efficacia per un periodo massimo di quarantotto mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetti».

Il dato testuale della disposizione appare già di per sé univoco nell'evidenziare: a) la natura di clausola legale integrativa del contenuto contrattuale limitata al profilo dell'indennità dovuta in caso di permanenza nell'immobile; b) il momento a partire dal quale tale indennità è dovuta, individuato nella «cessazione» del rapporto (termine quest'ultimo il cui spettro semantico è incompatibile con qualsiasi alternativa esegesi che di tale rapporto postuli invece il protrarsi); c) la qualificazione della permanenza come «occupazione precaria», ossia priva di titolo negoziale (locazione cessata), ma tollerata per un limitato periodo, in cambio di un ristoro economico predeterminato a favore del locatore.

Il riferimento alla "occupazione precaria" e al "risarcimento del danno ulteriore" evoca chiaramente, peraltro, lo schema generale di cui all'art. 1591 c.c., nel quale il canone pattuito (o, nel caso di specie, l'indennità ad esso parametrata) costituisce il danno minimo da ritardata restituzione, sostituendosi all'obbligazione originaria di pagamento del canone, in una fase della vicenda in cui, per univoca indicazione e pacifica interpretazione, la protratta detenzione dell'immobile non ha più titolo nel contratto, ferma restando la possibilità per il locatore di provare un danno ulteriore.

2.3. Alla luce di tali elementi, non è sostenibile che il comma 2-septies introduca un diritto "sostanziale" di permanenza in capo alle amministrazioni utilizzatrici, accompagnato da una correlativa condizione ostativa al rilascio giudiziale dell'immobile per quarantotto mesi.

In primo luogo, come detto, il tenore testuale della norma è



inequivocabilmente centrato sulla regolamentazione dell'indennità («è dovuta un'indennità di occupazione precaria pari al canone ...»), mentre la mancanza di alternative allocative e la permanenza negli immobili svolgono funzione meramente descrittiva della fattispecie nella quale l'indennità è dovuta, non già di fonte di un titolo costitutivo del diritto di permanenza.

In secondo luogo, l'inserzione automatica ex art. 1339 c.c. è espressamente limitata *«alle disposizioni di cui al presente comma»*, cioè alla clausola sull'indennità di occupazione precaria e al suo regime (pari al canone, senza penali, salva prova del maggior danno), e non si estende alla durata del contratto, che resta quella pattuita dalle parti, né introduce un meccanismo legale di proroga o sospensione del rapporto locatizio.

In terzo luogo, l'indicazione di un periodo massimo di efficacia della clausola (ventiquattro, poi elevati a quarantotto mesi) a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione del contratto individua il limite temporale entro il quale opera il regime indennitario più favorevole al conduttore (assenza di penali e maggiorazioni contrattuali), ma non trasforma l'occupazione precaria in prosecuzione del rapporto di locazione, né in un diritto reale o personale di godimento diverso e ulteriore rispetto a quello estinto.

2.4. Né può ritenersi che tale conclusione sia smentita dalla *ratio* dell'intervento emergenziale, come espressa nel preambolo dell'art. 69 d.l. n. 104 del 2020 e nell'art. 10, comma 2-bis, d.l. n. 228 del 2021.

Invero, la finalità di *«assicurare continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare»*, anche in considerazione della congiuntura economica connessa alla pandemia da Covid-19 e ai suoi effetti sul mercato immobiliare, è stata perseguita dal legislatore mediante un duplice strumento: a) sul piano negoziale, attribuendo all'Agenzia del Demanio



la facoltà di prorogare/rinnovare o stipulare nuovi contratti (comma 2-*sexies*), previa adozione dei decreti attuativi; b) sul piano patrimoniale, prevedendo, per il caso in cui, nonostante l'assenza di nuovi contratti, l'amministrazione permanga per mancanza di alternative, un regime indennitario calmierato, che neutralizza penali e maggiorazioni contrattuali per un limitato periodo (comma 2-*septies*).

L'opzione interpretativa che la ricorrente propone – volta a trasformare la clausola indennitaria in una causa di sospensione generalizzata del rilascio per quarantotto mesi – si risolve in una surrettizia creazione, in via ermeneutica, di effetti giuridici (proroga legale della durata del rapporto; condizione ostativa all'ottenimento del titolo esecutivo di rilascio) che il legislatore, ove avesse inteso introdurre, avrebbe dovuto espressamente prevedere, in considerazione della loro incidenza su diritti fondamentali quali la proprietà privata e il diritto di azione in giudizio.

Come hanno correttamente osservato i giudici di merito, e ribadito il Procuratore Generale, il canone ermeneutico di cui all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale impone, in presenza di un dato letterale chiaro nel limitare la portata del comma 2-*septies* alle "disposizioni patrimoniali" dell'occupazione precaria, di non attribuire alla disposizione effetti ulteriori, specie quando questi si porrebbero in potenziale tensione con i principi costituzionali che governano le proroghe legali dei rapporti di durata e le limitazioni della proprietà privata.

In tal senso, nel sopra richiamato arresto, reso in sede di regolamento di giurisdizione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiaramente evidenziato come *«le speciali norme di legge che hanno previsto particolari modalità per la determinazione dell'indennità di occupazione (o hanno imperativamente configurato altri elementi del rapporto negoziale) non richiedono e non consentono l'emanazione di provvedimenti amministrativi idonei ad incidere sui relativi termini, né*



l'esercizio di alcun potere pubblicistico: l'indennità dovuta dalla parte pubblica conduttrice per l'occupazione successiva alla scadenza del contratto di locazione, in particolare, si determina esclusivamente sulla base delle clausole contenute nell'originario contratto e delle norme che hanno direttamente ed eventualmente inciso su di esso, senza possibile esercizio di alcuna discrezionalità da parte dell'ente pubblico conduttore e, in realtà, senza neanche l'esercizio di un potere amministrativo vincolato. Essendo il rapporto integralmente disciplinato dal diritto privato, locatore e conduttore si trovano su un piano di perfetta parità negoziale e non vi è spazio per atti amministrativi idonei a conformare tale rapporto» (Cass. Sez. U. n. 34751 del 2024, in motivazione, pag. 6).

2.5. In tale prospettiva, l'interpretazione propugnata dalla ricorrente renderebbe necessaria una verifica di compatibilità costituzionale della norma, nella misura in cui si configurasse come fonte di una proroga *ex lege* quadriennale dei contratti di locazione in questione o, quanto meno, di una sospensione per analogo periodo dell'efficacia dei titoli giudiziali di rilascio.

La lettura accolta dai giudici di merito, che limita il sacrificio imposto al locatore al solo profilo patrimoniale (sostituzione delle penali contrattuali con un'indennità pari al canone, salva prova del maggior danno, per un periodo determinato), appare invece coerente con il principio del "minor sacrificio possibile" dell'interesse inciso nei rapporti tra privati, specie in presenza di un intervento eteronomo di integrazione del contenuto contrattuale, e consente di evitare di attribuire alla disciplina emergenziale un effetto espansivo non sorretto da univoco dato testuale.

2.6. Non giova, in senso contrario, il richiamo operato dall'Agenzia del demanio, nella memoria *ex art. 378 c.p.c.*, al comma 2-*octies* dello stesso art. 4 del d.l. n. 351 del 2001, introdotto successivamente dal legislatore (segnatamente dall'art. 1, comma 69, L. 30 dicembre 2023,



n. 213, a decorrere dal 1° gennaio 2024). Tale disposizione si limita, infatti, a disciplinare un'ipotesi eccezionale di rinuncia agli effetti della disdetta, con relativa accettazione ad opera del conduttore, che comporta la prosecuzione del rapporto locatizio alle medesime condizioni del rinnovo tacito. Essa conferma, piuttosto che smentire, che la prosecuzione del rapporto di locazione – e, dunque, la permanenza dell'amministrazione nell'immobile con un titolo negoziale – resta comunque subordinata al consenso del locatore, manifestato in forma di rinuncia alla disdetta. Ne deriva che il comma 2-*octies* attesta la netta distinzione, operata dallo stesso legislatore, tra le ipotesi di prosecuzione consensuale del rapporto (rinnovo, proroga, rinuncia alla disdetta) e la diversa fattispecie di occupazione precaria di cui al comma 2-*septies*, la quale opera solo dopo la cessazione del contratto e non attribuisce, neppure indirettamente, un autonomo diritto di permanenza in capo all'amministrazione utilizzatrice.

2.7. Va, infine, precisato che l'assenza di un diritto di permanenza *ex lege* e di una condizione ostativa al rilascio alla scadenza del contratto non esclude affatto che l'esigenza di continuità nell'operatività delle amministrazioni pubbliche e la mancanza di alternative allocative possano e debbano ricevere adeguata considerazione in sede esecutiva.

Come correttamente rilevato dalle decisioni di merito e dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, l'eventuale difficoltà di rilascio immediato dell'immobile, in conseguenza dell'insediamento di uffici pubblici essenziali e della comprovata mancanza di soluzioni allocative alternative, è valutabile in quella sede attraverso gli strumenti propri della fase esecutiva, ivi compresa la modulazione dei tempi e delle modalità di sgombero, ferma restando la qualificazione della permanenza come occupazione *sine titolo* e il diritto del locatore al rilascio e al risarcimento del danno sebbene nella misura indicata dal disposto normativo.



Mette conto, invece, di precisare che è esclusa la rilevanza della norma ai fini dell'esercizio del potere del giudice della cognizione di cui all'art. 56 della l. n. 392 del 1978, cioè quello di fissare il termine per il rilascio. Nemmeno la norma in questione è stata in alcun modo incisa dal disposto normativo oggetto di discussione in questa sede.

3. Deve essere in conclusione enunciato il seguente principio di diritto: *«L'art. 4, comma 2-septies, del d.l. 25 settembre 2001, n. 351, come introdotto dall'art. 69 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, e modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, deve essere interpretato nel senso che la previsione, in caso di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici negli immobili per mancanza di alternative, del pagamento di un'indennità di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di penali, oneri o maggiorazioni, fatto salvo il maggior danno, integra ope legis i contratti di locazione in corso limitatamente al profilo patrimoniale dell'occupazione sine titolo, per un periodo massimo di quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto, senza comportare alcuna proroga legale della locazione, né attribuire alla pubblica amministrazione un diritto di permanenza idoneo a costituire condizione ostativa al rilascio dell'immobile alla scadenza».*

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Resta assorbita ogni questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata dalla controricorrente, poiché la norma, interpretata nei termini sopra delineati, non determina gli effetti lesivi ipotizzati.

Attesa la novità della questione si ravvisano i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali.

5. Non può trovare applicazione nei confronti del Ministero ricorrente l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma



17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, trattandosi di Amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955)

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 aprile 2026.

Il Consigliere estensore
Emilio Iannello

Il Presidente
Raffaele Frasca

